



27 OTT 2020

AGE.AGEDP-CB
REGISTRO UFFICIALE

27 OTT. 2020

FA.C.E.D. O.N.L.U.S.

via Argentina, 23/c C/O PARR. Sacro Cuore di Gesù

86039 TERMOLI CB

Cod. Fis. n. 91008480708

Prot. n.

42128

Verbale di assemblea annuale dei soci

Addì 12/10/2020 alle ore 19.00, presso la sede legale di Termoli in si è riunita l'assemblea annuale ordinaria dei soci dell'Associazione FA.C.E.D. O.N.L.U.S., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio previsionale sociale ed economico patrimoniale al 31.12.2020;
2. approvazione del bilancio al 31.12.2019;
3. approvazione adeguamento dello statuto alla normativa vigente in tema di Enti del terzo settore.

I presenti chiamano a fungere da segretario Marco Cataldo. Il Presidente dell'associazione, constatata la regolarità della convocazione e la presenza dei soci in numero sufficiente a deliberare, dichiara validamente costituita l'assemblea ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

- Il Presidente dà lettura della relazione delle attività che si svolgono all'interno della struttura di accoglienza della FACED. Viene indicato il numero dei soggetti che sono stati ospitati nel 2019, confrontandolo con il numero degli ospiti del 2018.

Il Presidente mostra il bilancio che è stato regolarmente approvato dal Comitato esecutivo con l'elencazione di tutti gli elementi che lo costituiscono.

Il bilancio consuntivo al 31.12.2019 si chiude con un lieve utile. L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene attentamente esaminata, delibera all'unanimità l'approvazione del bilancio.

Viene valutato necessario ed indifferibile l'adeguamento dello statuto che viene approvato in ogni sua parte.

Il Segretario

Marco Cataldo

Il Presidente

Antonio De Lellis

Il Presidente FACED

**AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TERMOLI**

27 OTT 2020

066

Handwritten in red:
CSE/12

Registrazione
serie 30E
Estimazione del versamento dell'imposta
lato liquidate:

Orto	Cont. Risc.	Serie
	Cont. Azienda	C. 1
	C/CP	UP

LE GEN.LE €

Il Responsabile



L'addetto
Giuseppe Lamastra

Handwritten signature in blue ink.

Partial circular stamp on the right edge: "Ufficio di Campobasso"

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
FAMIGLIE CONTO L'EMARGINAZIONE E LA DROGA
(FA.C.E.D.)

I – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ART. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia una Associazione denominata **“Famiglie Contro L'emarginazione e La Droga” (FA.C.E.D.)** “Organizzazione di volontariato” con l'acronimo “ODV”.

Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione aggiungerà alla denominazione ODV anche la locuzione Ente del terzo settore o acronimo ETS.

L'Associazione ha sede in Termoli in Via Argentina, 23/c presso la Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù. e opera nel territorio della Regione Molise.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2

(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato, di seguito, anche “Associazione”, è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, d'ora in avanti CTS, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

II – OGGETTO – SCOPO

ART. 5

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS,

avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 32 CTS.

L'Associazione FA.C.E.D. esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
- b) interventi e prestazioni sanitarie;*
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;*
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;*
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;*
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;*
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di*

acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione si propone di svolgere le attività sopra elencate con obiettivi di prevenzione del disagio psico-sociale, recupero e reinserimento dei tossicodipendenti, alcolisti ed in genere degli emarginati; nonché di promuovere e gestire sistemi di informazione e consulenza per gli emarginati.

In particolare si propone di:

- a) attuare interventi diretti alla cura del soggetto nei casi che non richiedano la permanenza in comunità o in strutture residenziali;
- b) operare a scopo propedeutico con il soggetto e fungere da collegamento con le comunità di cura nei casi in cui si ritenesse necessaria la permanenza del soggetto nelle comunità stesse, coltivando, a questo scopo, una stretta collaborazione con le comunità del CNCA (coordinamento nazionale delle comunità di accoglienza), nella cui metodologia l'associazione si riconosce;
- c) realizzare corsi di formazione e aggiornamento attinenti allo scopo, progetti di prevenzione in ambienti educativi, nelle associazioni e nelle istituzioni sociali di diversa natura;
- d) promuovere la costituzione di pre-comunità o comunità ed, eventualmente, occuparsi autonomamente della gestione delle stesse;
- e) collaborare con le famiglie, la scuola, le parrocchie, le associazioni, organizzazioni ed istituzioni sociali per il conseguimento degli scopi indicati.

ART.6

(Attività diverse)

L'associazione esercita altre attività, diverse da quelle elencate dall'art. 5, purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale.

L'associazione per finanziare le proprie attività d'interesse generale, ai sensi dell'art. 5, può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, sia impiegando risorse dell'ente, inclusi volontari e dipendenti, che impiegando risorse di terzi, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori.

In particolare si potranno svolgere:

- a) attività istituzionali nei confronti di associati, familiari e conviventi degli stessi;
- b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito e cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia.



ART. 7

(Rifiuto di ogni forma di discriminazione)

L'associazione, nell'intento di perseguire le proprie finalità, rigetta ogni forma di discriminazione di sesso, di classe, di politica, di religione e di cultura, come ogni forma di violenza e di coercizione, lasciandosi guidare da un grande rispetto per la persona, per la salvaguardia e la promozione della sua dignità, ispirandosi a principi cristiani.

ART. 8

(Ammissione degli associati e numero minimo)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla normativa vigente, e in particolare dall'art. 32 CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 9

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare un mese prima

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 10

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 11

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

ART. 12

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- l'Organo di controllo in caso di superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 30, co. 2, CTS;
- il Revisore legale o l'Organo di revisione in caso di superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 31 CTS.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il compenso agli eventuali membri dell'organo di controllo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, co. 2, cod. civ.

È riconosciuto, ai destinatari delle cariche sociali, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo

ART. 13

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.

La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, whatsapp, sms, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno un mese.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.14

(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento;

- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 15

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 16

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 17

(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero di 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche per la durata di anni tre e sono rieleggibili. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri dell'Organo di amministrazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 18

(Presidente e Vice-Presidente)



Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti.

Il Presidente resta in carica tre anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. La sua nomina è demandata ad apposito regolamento interno.

ART. 19

(Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai sensi dell'art. 30, co. 6, CTS, L'Organo di controllo "può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro".

ART. 20

(Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 sempreché il controllo contabile non sia stato affidato all'Organo di controllo, ai sensi dell'art. 30, co. 6, CTS È formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 21

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 22

(Risorse economiche)

L'Associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono alla stessa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 24

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 25

(Bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente.

In tali casi l'Associazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall'art. 14 CTS.

ART. 26

(Libri sociali)

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
 2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
 4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta per iscritto da consegnare al presidente o al vicepresidente. Entro 15 giorni il presidente o il vicepresidente garantisce l'accesso ai libri sociali.

ART. 27

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 28

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'art. 17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

ART. 29

(Personale retribuito)

L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificarne o specializzarne l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

ART. 30

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

ART. 31

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 32

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 33

(Disposizioni transitorie)

Fino alla naturale scadenza di mandato, è mantenuta la composizione attuale del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi sociali in essere al momento dell'approvazione del presente statuto, fatti salvi gli adeguamenti inderogabili di cui alla disciplina vigente.

ART. 34

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



versione precedente relativa al funzionamento

III – ORGANI E CARICHE SOCIALI

Articolo 7

Per il raggiungimento dei propri fini, l'associazione agisce attraverso i seguenti organi:

- Assemblea generale dei soci;
- Comitato Esecutivo;
- Presidente;
- Il Collegio Sindacale;

Articolo 8

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Sono soci dell'associazione:

- i soci fondatori che sottoscrivono l'atto costitutivo;
- i soci ordinari, e cioè le persone che chiedono di far parte dell'associazione sottoscrivendo la domanda con l'accettazione degli obiettivi dell'associazione ;
- i soci sostenitori, cioè le persone disponibili a concorrere con contributi finanziari al raggiungimento dello scopo sociale.

Le domande di iscrizione dovranno, comunque, essere accolte con delibera insindacabile del comitato esecutivo.

L'Assemblea generale dei soci:

- a) delibera in conformità al presente statuto su qualunque oggetto le sia sottoposto;
- b) si riunisce una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta viene convocata dal comitato esecutivo. La convocazione avviene mediante affissione di avviso almeno trenta giorni prima della data fissata, nella bacheca all'uopo predisposta nella sede dell'associazione;
- c) formula le direttive generali del programma dell'associazione che viene definito ed attuato dal comitato esecutivo;
- d) elegge i membri del comitato esecutivo;
- e) approva le modifiche dello statuto proposte dal comitato esecutivo;
- f) procede alla nomina di tre sindaci, per il controllo della gestione del patrimonio sociale operata dal comitato esecutivo;

Articolo 9

IL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo, che dura in carica tre anni:

- a) è formato da sette membri dei quali tre saranno eletti dall'assemblea generale dei soci, tra i soci stessi; gli altri quattro componenti, che potranno essere scelti anche tra non soci, saranno eletti dall'assemblea composta esclusivamente dai soci fondatori e dai soci aventi più di tre anni di anzianità
- b) definisce ed attua il programma dell'associazione, prende tutte le iniziative che ritiene utili all'associazione in aderenza agli scopi fissati dallo statuto;
- c) delibera, in maniera insindacabile, sulla accettazione delle domande di iscrizione all'associazione;
- d) amministra i fondi per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'associazione secondo le norme di legge e stabilisce la misura delle quote associative;
- e) propone all'assemblea eventuali modifiche dello statuto;
- f) si riunisce di regola una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno;
- g) provvede al trasferimento della sede sociale ed all'istituzione di eventuali sedi secondarie o eventuali locali con la relativa regolamentazione;
- h) elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere;

Le cariche dei componenti il Comitato esecutivo sono gratuite salvo i rimborsi spese.

A cura del Comitato Esecutivo devono essere tenuti, con le modalità di legge, il libro dei soci, il libro verbali assemblee, il libro verbali del Comitato esecutivo.

Articolo 10

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente dell'associazione:

- a) è eletto dal Comitato Esecutivo tra i membri dello stesso comitato;
- b) presiede le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci ed il comitato esecutivo dell'associazione;
- c) rappresenta l'associazione a tutti gli effetti ed ha la firma sociale;
- d) è responsabile con il comitato esecutivo degli scopi statutari e dei programmi stabiliti dall'associazione;
- e) presenta annualmente, nell'assemblea generale dei soci, i resoconti dell'amministrazione dell'associazione. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vice-Presidente.

Articolo 11

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri anche non soci, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente; le sue funzioni sono regolate dalla legge.

IV – MEZZI FINANZIARI

Articolo 12

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) quote associative, il cui ammontare è fissato annualmente dall'assemblea dei soci;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni degli associati o di terzi, quali ad esempio:
 - quote versate dai genitori o parenti dei soci o proventi dalle convenzioni con Enti Pubblici o privati;
 - quote versate dai soci sostenitori;
 - ricavato dalla vendita di eventuali prodotti della campagna o della attività artigianale;
 - donazioni, legati di eredità;
 - contributi, borse di studio o lavoro, rimborsi e concorsi spesa;
 - proventi di sottoscrizione, manifestazioni ed altre iniziative di attività patrocinate, promosse, curate dall'associazione o da altri in suo favore.

I soci non hanno diritti sul patrimonio sociale, neppure in caso di scioglimento dell'associazione.

V – SCIoglimento

Art. 13

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'associazione, l'assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori.

Il patrimonio sarà devoluto a scopi benefici e di pubblica utilità che saranno stabiliti dall'assemblea generale dei soci, su proposta del Comitato Esecutivo.

VI - DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 14

Per quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di associazioni.



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate

Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-CB - DIREZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-CB**

Oggetto: **VERBALE DI ASSEMBLEA SOCI N. 866/3' /E, -- 2020**

Classificazione:

Mittente: **FA.C.E.D. O.N.L.U.S**

Diretti Interessati:

Num. protocollo: **0042128**

Data: **27/10/2020 10:22:11**

Ufficio: **FRONT OFFICE - UT TERMOLI - DP CAMPOBASSO**